



Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali

(Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 66 cpv. 2

² I presenti requisiti di etichettatura non si applicano agli alimenti per animali il cui tenore in OGM dell'alimento per animali e di ognuna delle sue materie prime non supera lo 0,9 per cento, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

Art. 68 cpv. 1 lett. a e c, nota a piè di pagina

¹ Gli alimenti per animali che contengono tracce accidentali di OGM non autorizzati o che sono stati prodotti a partire da materie prime contenenti simili tracce possono essere immessi sul mercato se:

- a. la percentuale di tracce di OGM non autorizzati non supera lo 0,5 per cento della massa di ognuna delle materie prime;
- c. gli OGM possono essere immessi sul mercato secondo gli articoli 19–23 del regolamento (CE) n. 1829/2003², se tracce di questi OGM sono tollerate

RS

¹ RS **916.307**

² Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 set. 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1381 del 20 giugno 2019, GU L 231 del 6.9.2019, pag. 1.

nell'UE o se gli organismi sono tollerati in virtù dell'articolo 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016³ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 817.02

